



STUDIO ANALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

18.04.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 18 APRILE 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- L'ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1/7/18: LE PRIME INDICAZIONI pag. 2
- GLI INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA) pag. 2
- VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: CHIARITI ADEMPIMENTI E SCADENZE pag. 3
- ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: adesione dal prossimo 15 maggio pag. 3
- SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2018 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017 pag. 4
- CREDITI IVA: scade il 30/04 la richiesta di rimborso del 1° trim. 2018 pag. 5
- BONUS INTERVENTI EDILIZI: pubblicata la guida fiscale aggiornata pag. 6
- BONUS STRUMENTI MUSICALI pag. 6
- SPESE DI ISTRUZIONE: detrazione Irpef delle tasse universitarie pag. 6
- BONUS VERSE: i chiarimenti dell'Agenzia pag. 6
- IPER AMMORTAMENTO: il beneficio dopo la dichiarazione giurata pag. 7
- INDAGINI BANCARIE ANCHE PER LE PERSONE FISICHE pag. 7
- PENSIONI: dal 13 aprile le domande per l'Ape volontaria pag. 7
- LE NOVITÀ SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 8
- ISTRUZIONI INPS PER USUFRUIRE DEL BONUS GIOVANI pag. 9
- INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET pag. 9
- NUOVE ISTRUZIONI SUL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI pag.10
- LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI PREMI INAIL pag.12
- PENSIONE ANTICIPATA PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI GRAVOSE pag.12

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

L'ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018: LE PRIME INDICAZIONI

Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all'avvenuto **pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili**. I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 sono i seguenti:

• carte di credito
• carte di debito
• carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018**, l'Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:

• gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
• i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate)
• gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente

Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda non l'Iva ma le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una **fatturazione elettronica**.

Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Netting Il citato provvedimento direttoriale ammette anche la possibilità di fare ricorso allo strumento del “*netting*”, mediante adesione a un “*circuito*” attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. Tale formula eviterebbe ogni problematica legata all'emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa in quanto l'acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all'emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà. Anche in questo caso i pagamenti potranno essere eseguiti con tutti i mezzi elencati in precedenza.

GLI INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)

Gli **ISA** sono i nuovi parametri fiscali introdotti dall'Amministrazione finanziaria con lo specifico compito di sostituire gli attuali **Studi di Settore**.

Con il Dm 23 marzo 2018 pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della GU del 12 aprile, sono stati approvati, oltre a 3 territorialità specifiche, 69 Indici sintetici di affidabilità fiscale: 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l'area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero.

E' la prima approvazione, si ricorda che gli Isa entreranno in vigore dal periodo d'imposta 2018, così come previsto al comma 931 dell'articolo 1 della legge 205/2017.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: CHIARITI GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE

Dal 14 settembre prossimo le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione dei voucher digitalizzazione potranno presentare, attraverso la stessa procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda, la richiesta di erogazione.

Il Decreto direttoriale del 29 marzo del Mise fissa la data a partire dalla quale le aziende potranno richiedere gli incentivi per la digitalizzazione della propria struttura imprenditoriale.

Il progetto deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher, quindi entro il 14 settembre 2018 e, comunque, la richiesta di erogazione deve essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Ne consegue che, per le aziende affidatarie, valgono le seguenti scadenze:

data da cui è possibile effettuare le spese agevolate	dal 14 marzo 2018
ultima data in cui sarà possibile sostenere le spese agevolate	entro il 14 settembre 2018
invio richiesta di erogazione corredata dalla documentazione di rendicontazione	dal 14 settembre 2018 al (entro il) 13 dicembre 2018
erogazione del <i>voucher</i>	entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

In merito alla rendicontazione va ricordato che la richiesta di erogazione definitiva va corredata della documentazione attestante le spese sostenute.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: ADESIONE ENTRO IL PROSSIMO 15 MAGGIO

Il decreto fiscale D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare l'istanza di rottamazione delle cartelle e degli avvisi entro il termine del 15 maggio 2018.

Tale definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis") riguarda tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- carichi affidati **dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**: al fine di individuare i carichi rottamabili non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo;
- carichi affidati **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016**: sono rottamabili da parte dei contribuenti che non hanno già presentato domanda alla prima rottamazione (ai sensi del D.L. 193/2016);
- carichi per i quali erano **in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016** non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016: sono rottamabili solo se vengono regolarizzate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 le rate del 2016.

Le tempistiche successive alla protocollazione della domanda di adesione alla rottamazione

Per aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 è possibile effettuare la richiesta entro il **15 maggio 2018** con le seguenti modalità alternative:

- compilare l'apposito *form online* al link <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do>;
- inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 allegando copia del documento di identità alla casella di posta elettronica certificata della Direzione regionale di riferimento (esclusivamente mediante invio da altra casella pec);
- presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 protocollandola presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'agente della riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 30 giugno 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2016) l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. In caso di diniego la comunicazione conterrà le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella o avviso) indicato dal contribuente nell'istanza di adesione.

Per i contribuenti, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In seguito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018 con gli importi utili per la rottamazione.

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2018 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017

Il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del Decreto Iva, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le norme così modificate hanno tuttavia determinato un problema nella gestione delle fatture datate 2017 ma registrate nel 2018, posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello DR IVA2018), e cioè oltre il **30 aprile 2018**, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018 l'agenzia delle entrate ha cercato di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, precisando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

- 1) l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
- 2) il possesso della fattura (c.d. presupposto formale).

Se, quindi, il soggetto passivo è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2017 solo nel 2018 ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2018 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello DR IVA2019) e fino al 30 aprile 2019.

È importante ricordare che con riferimento alle fatture datate 2017 ma ricevute nel periodo 1° gennaio 2018 – 16 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha permesso al contribuente di esercitare la detrazione tanto nel 2018 quanto nel periodo d'imposta 2017 e ciò sulla base del fatto che fino a quel momento non era stato ancora pubblicato il citato documento di prassi che di fatto ha "obbligato" alla detrazione con riferimento all'anno di ricezione della fattura.

CREDITI IVA TRIMESTRALI: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito **modello denominato TR**.

Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del modello TR con riferimento al primo trimestre 2018. Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento direttoriale del 4 luglio 2017.

Nessuna novità riguarda il modello in scadenza il prossimo 30 aprile, tuttavia è bene ricordare che a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR e che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il modello TR munito del **visto di conformità**.

BONUS INTERVENTI EDILIZI: pubblicata la guida fiscale aggiornata dell'A.E.

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito *web* la guida fiscale per le spese di ristrutturazioni edilizia che danno diritto alla **detrazione del 50%** nel limite di **euro 96.000** per singolo intervento.

La Legge di Bilancio per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del *bonus* dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati.

Il *vademecum* è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

BONUS STRUMENTI MUSICALI**Prorogato lo sconto per l'acquisto di strumenti musicali ed il credito di imposta**

Così come confermato dalla Legge di Bilancio per il 2018, l'Agenzia delle entrate ha fissato le modalità applicative dell'agevolazione, aggiornando l'elenco dei licei musicali, dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica la cui frequenza dà diritto al beneficio a favore degli studenti iscritti.

Rivenditori e produttori recuperano lo sconto applicato allo studente tramite credito di imposta, comunicando preventivamente alla vendita all'Agenzia delle entrate il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

SPESE DI ISTRUZIONE: detrazione Irpef delle tasse e dei contributi delle università

Sono stati fissati gli importi massimi detraibili relativi alle tasse e ai contributi per le iscrizioni ad atenei non statali versati nel 2017.

Il decreto è adottato in base all'articolo 15, comma 1, lettera e), D.P.R. 917/1986 che prevede la **detrazione Irpef del 19%** delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre.

BONUS VERSE: i chiarimenti dell'Agenzia

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione Irpef che riguarda la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione interessa solo il periodo d'imposta 2018 nel limite massimo di **5.000 euro** con ripartizione in 10 anni. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione; ne godono solo le spese relative ad interventi di tipo straordinario.

IPER AMMORTAMENTO: il beneficio dopo la dichiarazione giurata

Con la risoluzione 27/E del 9 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa dell’iper ammortamento.

Per godere dei benefici fiscali, l’impresa deve produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a **500 mila euro**, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A-B alla legge di bilancio 2017 ed è **interconnesso al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

INDAGINI BANCARIE ANCHE PER LE PERSONE FISICHE

Le presunzioni legali in tema di **indagini finanziarie** valgono per la generalità dei contribuenti e non solo per i titolari di reddito di impresa.

Nelle rettifiche, le operazioni bancarie di prelievo hanno valore presuntivo nei confronti dei soli imprenditori, quelle di versamento rilevano per tutti.

Spetta al contribuente interessato fornire la prova che i movimenti riscontrati siano del tutto irrilevanti ai fini della pretesa fiscale.

In tale contesto le prove esibite devono essere oggettive e specifiche, e non generiche spiegazioni sulla presunta provenienza del maggior reddito.

Questa è la sintesi di quanto osservato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7281 del 23 marzo scorso.

PENSIONI: dal 13 aprile le domande per l’Ape volontaria

Dal 13 aprile si potranno presentare le domande per l’Ape volontaria, il “**prestito finanziario con garanzia pensionistica**” che consentirà a chi avrà almeno 63 anni nel 2018 (o almeno 63 anni e 5 mesi nel 2019) di uscire in anticipo dal lavoro.

La conferma arriva dal comunicato dell’ABI, l’Associazione delle Banche italiane, che ha annunciato lo sblocco delle procedure informatiche in tempo per consentire la presentazione della domanda a coloro che hanno chiesto la retroattività.

LE NOVITÀ SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL REGOLAMENTO EUROPEO

Il Regolamento UE 2016-679 **dal prossimo 25 maggio** porta con se nuovi adempimenti per imprese e professionisti che dovranno porre misure idonee e adeguate per il corretto trattamento dei dati dei propri clienti.

Introduzione

Il Regolamento UE 2016-679 (di seguito GDPR) del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 4 maggio 2016, sarà pienamente esecutivo dal 25 maggio 2018, abrogando la direttiva del '95 sulla protezione dei dati personali che è stata recepita dalla normativa nazionale attuale.

Pur collocandosi in continuità con la normativa precedente, il GDPR introduce alcune rilevanti novità, a partire dalle sanzioni amministrative che configurano un vero e proprio cambio di scala rispetto alla normativa attuale, arrivando, in funzione del tipo di violazione, a prevedere **sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato complessivo dell'azienda** o del gruppo di aziende.

Le novità del GDPR

La principale novità del GDPR riguarda il principio di **accountability del Titolare** posto alla base della nuova normativa, cioè la responsabilizzazione del Titolare rispetto alle misure, organizzative e tecniche, poste in essere per conformarsi al GDPR.

In base a questo principio, al Titolare è riconosciuto un certo livello di discrezionalità nel processo di adeguamento a fronte del quale è posto, però, l'obbligo di documentare le scelte fatte e le ragioni che le hanno motivate nell'ottica dell'adeguamento alla norma.

Vi sono poi alcune importanti misure che innovano la materia, le più importanti delle quali sono rispettivamente:

- nuovi diritti riconosciuti agli interessati e particolare attenzione alla tutela minori;
- redazione e aggiornamento del Registro dei trattamenti, cioè dell'elenco delle operazioni effettuate dal Titolare che prevedono l'utilizzo di dati personali;
- l'obbligo di definire a priori i termini di conservazione dei dati personali trattati e di dichiarare tale termine nell'informativa comunicata all'interessato;
- nuovi obblighi posti in capo al Titolare, tra cui:
 - l'obbligo di notifica al Garante delle violazioni di sicurezza relative a dati personali e la comunicazione della violazione agli interessati, se necessario;
 - l'obbligo di tenere conto della *Data Protection* fin dalla progettazione, in caso di sviluppo di nuovi servizi o per la revisione di quelli esistenti;
 - l'obbligo di procedere a una analisi approfondita dell'impatto sui diritti e le libertà degli interessati quando l'innovazione comporti rischi particolari anche in virtù delle tecnologie innovative utilizzate;
- la riaffermazione della necessità di basare le misure di sicurezza su un'attenta analisi dei rischi;
- il ridisegno dei rapporti fra il Titolare e i fornitori di servizi che trattano dati personali per conto del Titolare stesso, con la previsione, a determinate condizioni, della responsabilità solidale dei due soggetti per i danni eventualmente provocati;
- la nuova figura del *Data Protection Officer* finalizzata a facilitare la corretta applicazione del GDPR da parte del Titolare.

ISTRUZIONI INPS PER USUFRUIRE DEL *BONUS GIOVANI*

Con la recente circolare n. 40/2018, l'Inps detta, ai datori di lavoro, le istruzioni operative al fine di poter usufruire della nuova agevolazione contributiva, valida per l'assunzione di giovani con specifiche caratteristiche personali, proposta a mezzo della Legge di Bilancio 2018. Da sottolineare, anzitutto, che tale agevolazione è stata introdotta in via strutturale, ossia senza un termine di scadenza predeterminato.

Caratteristiche

L'Inps pone l'attenzione, anzitutto, sui soggetti datoriali cui spetta il nuovo beneficio, su quali lavoratori potranno esserne interessati e, infine, sugli altri requisiti necessari per la corretta utilizzazione del *bonus*. In breve, tutto questo può essere così schematizzato:

- il *bonus* spetta ai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori;
- datori di lavoro che assumono **lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni** (35 anni per il solo anno 2018) con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015);
- tali lavoratori non dovranno mai essere stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro;
- l'incentivo è pari al **50% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di **3.000 euro annui**;
- l'incentivo ha la durata di **36 mesi** decorrenti dalla data di assunzione;
- il datore non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, licenziamenti per gmo o collettivi;
- se il datore di lavoro effettua, nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, il licenziamento di un lavoratore appartenente alla stessa unità produttiva e con la qualifica del lavoratore neoassunto, si ha la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Per quanto concerne il requisito dell'età, viene precisato che, al momento dell'assunzione, il giovane dovrà non aver compiuto i 30 anni, intesi come 29 anni e 364 giorni (34 anni e 364 giorni per il 2018, anno per il quale l'età non dovrà essere superiore a 35 anni).

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

L'Inps, con circolare n. 48 del 19 marzo 2018, ha offerto istruzioni operative in merito all'Incentivo Occupazione Neet per l'assunzione di **giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani"**, riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato di **giovani dai 16 ai 29 anni di età**, che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse stanziare.

L'agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, L. 205/2017.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani", purché l'assunzione non rappresenti adempimento di un obbligo e purché non abbia come sede di lavoro la Provincia di Bolzano.

In caso di spostamento della sede di lavoro fuori dai territori ammessi, l'agevolazione non spetta dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani aderenti al "Programma Garanzia Giovani", a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi Inail – per un importo massimo di **8.060 euro su base annua**, applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020.

La soglia massima di **esonero mensile è pari a 671,66 euro** e, su base giornaliera, di 21,66 euro. In caso di *part-time* il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

NUOVE ISTRUZIONI DALL'INL SUL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

L'INL, con circolare n. 5/2018, ha fornito nuove istruzioni in merito al c.d. controllo a distanza disciplinato dall'articolo 4, St. Lav., introducendo alcune novità, in particolare relativamente all'istruttoria delle istanze presentate per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

L'Ispettorato comunica ai propri uffici che l'attività valutativa finalizzata alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento deve essere incentrata sull'effettiva sussistenza delle **ragioni di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale**, tenendo presente, in particolare, la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione.

Pertanto, eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza, senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico.

La videosorveglianza

Con riferimento specifico alla videosorveglianza, cambia radicalmente l'orientamento dell'Ispettorato. Infatti, posto che l'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e occasionalmente, secondo l'INL nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo, di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "*l'angolo di ripresa*" della telecamera oppure "*l'oscuramento del volto del lavoratore*" (prescrizioni spesso presenti nei provvedimenti fino ad ora rilasciati dagli ITL).

Infatti, se la finalità che deve essere alla base delle verifiche è l'effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti, non è più fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere, anche perché lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi sono oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo.

Alla luce di ciò, non è necessario richiedere una nuova autorizzazione, o l'aggiornamento di quella precedentemente ottenuta, ogniqualvolta lo stato dei luoghi all'interno delle aziende venga modificato, anche solo con l'aggiunta di una nuova telecamera o con il suo spostamento.

Per quanto concerne, invece, i sistemi di videosorveglianza, basate su tecnologie digitali adatte all'elaborazione su *pc* e trasmissione su rete dati (tipo *internet*) che permettono di registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete opportunamente dimensionata, **è autorizzabile la visione delle immagini sia "in tempo reale" che registrate, da postazione remota, sempre se sussistono le ragioni giustificatrici del provvedimento.**

Tuttavia l'accesso da postazione remota alle immagini "in tempo reale" sarà autorizzata solo in casi eccezionali, debitamente motivati.

La tutela del patrimonio aziendale

Relativamente alla valutazione della ragione giustificatrice di *"tutela del patrimonio aziendale"* di cui articolo 4, L. 300/1970, la circolare conferma che le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti antifurto che tutelano il patrimonio aziendale, che entrano in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori e non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi, possono essere autorizzati in tempi rapidi, senza la necessità di effettuare valutazioni istruttorie.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, per la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale l'Ispettorato richiama l'articolo 6, L. 300/1970, relativo alle ispezioni sui lavoratori, precisando che tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, dovrebbero rientrare anche quelli relativi all'intrinseco valore e all'agevole asportabilità dei beni che costituiscono il patrimonio aziendale

Pertanto, la richiesta di un'autorizzazione con la generica motivazione di *"tutela del patrimonio"* implica controlli più invasivi.

Dati biometrici

Con riferimento, infine, ai dati biometrici, l'Ispettorato ammette che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l'utilizzo a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a *"rendere la prestazione lavorativa"* e, pertanto, nel caso di specie, si può prescindere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 300/1970, sia dall'accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI PREMI INAIL

Si comunica che l'Inail, con le seguenti circolari, ha illustrato alcune importanti novità, che potrebbero impattare sui costi assicurativi dei datori di lavoro.

In particolare con:

- circolare n. 13 del 2 marzo 2018 è stato comunicato che la riduzione dei premi previsti dall'articolo 1, comma 128, L. 147/2013, per l'anno 2018 è pari al **15,81%**. Tale riduzione si applica ai premi di competenza 2018 e, pertanto, sia alla rata anticipata sia a quella di saldo da pagare nel 2019;
- circolare n. 15 del 6 marzo 2018 sono state comunicate le retribuzioni convenzionali da applicare al personale che lavora all'estero in Paesi extracomunitari non convenzionati. Le predette retribuzioni sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro e trasferimento all'estero in corso di mese.

PENSIONE ANTICIPATA PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI GRAVOSE

È stato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018, il D.I. 5 febbraio 2018, che specifica le lavorazioni c.d. gravose, già indicate nell'allegato B, Legge di Bilancio 2018, **esentate dall'incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici** previsto a decorrere nell'anno 2019 a causa dell'incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Le categorie specificate nell'allegato B sono:

- operatori dell'agricoltura, zootecnia e pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne.

Le specificazioni delle categorie lavorative gravose effettuate dal D.I. valgono anche ai fini dell'accesso **all'APE sociale e al pensionamento anticipato** previsto per i lavoratori c.d. precoci.